

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

4 dicembre 2002

FINALE  
**A5-0435/2002**

**\*\*\*III**

## **RELAZIONE**

sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (PE-CONS 3667/2002 – C5-0512/2002 – 2000/0169(COD))

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione

Relatrice: Eija-Riitta Anneli Korhola

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA .....	5
MOTIVAZIONE.....	6

## PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 14 marzo 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (COM(2000) 402 – 2000/0169 (COD)).

Nella seduta del 6 febbraio 2002 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (11878/1/2001 – C5-0034/2002).

Nella seduta del 30 maggio 2002 il Parlamento ha approvato alcuni emendamenti alla posizione comune.

Con lettera del 2 agosto 2002 il Consiglio ha fatto sapere di non essere in grado di approvare tutti gli emendamenti del Parlamento.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento, ha convocato una riunione del comitato di conciliazione per il 12 settembre 2002.

Nella riunione del 5 novembre 2002 il comitato di conciliazione ha esaminato la posizione comune sulla base degli emendamenti proposti dal Parlamento. Un accordo è stato raggiunto tramite uno scambio di lettere del 6 e 7 novembre 2002.

Nella riunione del 6 novembre 2002 la delegazione del Parlamento ha approvato i risultati della conciliazione all'unanimità, con una astensione.

Hanno partecipato alla votazione Charlotte Cederschiöld (vicepresidente e presidente della delegazione), Giorgos Dimitrakopoulos (vicepresidente), Eija-Riitta Anneli Korhola (relatrice), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Caroline F. Jackson), David Robert Bowe, Robert Goodwill, Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Inger Schörling), Bernd Lange, Minerva Melpomeni Malliori, Riitta Myller (in sostituzione di Renzo Imbeni), Marit Paulsen e Guido Sacconi.

L'8 novembre 2002 i copresidenti del comitato di conciliazione hanno constatato l'approvazione del progetto comune, in conformità del paragrafo III.8 della Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione<sup>1</sup>, e l'hanno trasmesso in tutte le lingue ufficiali al Parlamento e al Consiglio.

La relazione è stata depositata il 4 dicembre 2002.

---

<sup>1</sup> GU C 148 del 28.5.1999, pag. 1.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (PE-CONS 3667/2002 – C5-0512/2002 – 2000/0169(COD))**

**(Procedura di codecisione: terza lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3667/2002 – C5-0512/2002),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 402<sup>2</sup>),
  - vista la proposta modificata (COM(2001) 303<sup>3</sup>),
  - vista la sua posizione in seconda lettura<sup>4</sup> sulla posizione comune del Consiglio<sup>5</sup>,
  - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2002) 498 – C5-0413/2002<sup>6</sup>),
  - visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
  - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
  - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0435/2002),
1. approva il progetto comune;
  2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
  3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 343 del 5.12.2001, pag. 165.

<sup>2</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 156.

<sup>3</sup> GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 289.

<sup>4</sup> P5\_TAPROV(2002)0262.

<sup>5</sup> GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 1.

<sup>6</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

## MOTIVAZIONE

### Antefatti

1. Il 29 giugno 2000 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente e ovvia alle lacune riscontrate nell'applicazione di tale direttiva, adeguandola all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Obiettivo della proposta è altresì quello di armonizzare la normativa comunitaria, affinché la Comunità europea possa ratificare la Convenzione del 1998 della Commissione economica per l'Europa dell'ONU sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Århus).
2. Il 14 marzo 2001 il Parlamento ha approvato in prima lettura 30 emendamenti. Il 6 giugno 2001 la Commissione ha presentato una proposta modificata dopo di che, il 28 gennaio 2002, il Consiglio ha adottato la propria posizione comune. Il 30 maggio 2002, in seconda lettura, il Parlamento ha presentato 47 emendamenti, molti dei quali riprendevano le richieste formulate in sede di prima lettura. Gli emendamenti del Parlamento miravano a rafforzare la proposta iniziale della Commissione e a imporre agli Stati membri vincoli più rigorosi rispetto a quelli della Convenzione di Århus.

### Conciliazione

3. La riunione costitutiva della delegazione del Parlamento ha avuto luogo il 2 luglio 2002, a Strasburgo. La delegazione ha attribuito alla propria presidente, Charlotte Cederschiöld, alla presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, Caroline F. Jackson, alla relatrice Eija-Riitta Anneli Korhola e a Minerva Melpomeni Malliori, il mandato a negoziare con il Consiglio nel quadro di un dialogo a tre.
4. Dopo sei riunioni e le trattative del comitato di conciliazione condotte nella riunione del 5 novembre e continuate il 6 novembre, è stato raggiunto un compromesso, approvato quello stesso giorno dalla delegazione del Parlamento e dal COREPER, con due giorni di anticipo sulla scadenza del termine di otto giorni previsto dalla procedura di conciliazione (iscritta alla lista A nella riunione del comitato di conciliazione del 12 settembre 2002).
5. I punti principali dell'accordo di conciliazione si possono riassumere come segue:
  - L'obiettivo della direttiva è di garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche, di definire le condizioni essenziali e le modalità pratiche dell'esercizio di tale diritto, di garantire che l'informazione ambientale sia diffusa nel modo più ampio possibile, in particolare tramite le reti informatiche e i mezzi elettronici.
  - Ai sensi della direttiva, l'informazione ambientale è costituita dalle relazioni sull'applicazione della normativa ambientale e dell'informazione sulla salute e la

sicurezza pubblica, compresa, eventualmente, l'informazione sull'inquinamento della catena alimentare. Alla definizione di autorità pubbliche sono stati aggiunti gli organi consultivi pubblici. Stando all'accordo, gli Stati membri possono stabilire che, nell'esercizio del potere giudiziario o di quello legislativo, gli organi o le istituzioni siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Alle definizioni è stata aggiunta quella di informazione in possesso di un'autorità pubblica.

- L'informazione ambientale deve essere messa a disposizione nella forma richiesta, salvo il caso in cui sia già stata pubblicata in altra forma, facilmente accessibile a chi ne fa richiesta. Ai sensi della direttiva, i funzionari devono aiutare il pubblico ad accedere all'informazione ambientale, gli elenchi delle autorità devono essere accessibili al pubblico e gli Stati membri devono stabilire le modalità pratiche per garantire che il diritto di accesso all'informazione ambientale sia effettivamente esercitato. Le autorità pubbliche sono altresì tenute a fornire al pubblico informazioni, orientamenti e consigli per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti. Il progetto è altresì volto a far sì che l'informazione ambientale venga progressivamente messa a disposizione del pubblico in basi di dati elettroniche facilmente accessibili tramite le reti informatiche pubbliche.
- In taluni casi gli Stati membri possono respingere una richiesta di informazione ambientale; il campo di applicazione di tali casi è stato limitato dai risultati della conciliazione. Le autorità pubbliche sono invitate a interpretare in modo restrittivo i casi di rifiuto comparando ogni volta l'interesse generale legato alla divulgazione ai vantaggi che il rifiuto rappresenta. La richiesta può essere rifiutata se formulata in modo troppo generale, se riguarda documenti in fase di elaborazione o comunicazioni interne, caso in cui è necessario tener conto dell'interesse che la divulgazione dell'informazione richiesta presenterebbe per il pubblico. Qualora si tratti di documenti in fase di elaborazione, l'autorità pubblica è tenuta a comunicare il nome dell'organismo addetto all'elaborazione, nonché il tempo da essa richiesto. Non è possibile omettere informazione relativa a emissioni nell'ambiente, tranne nel caso di informazione relativa alla difesa nazionale, alla giustizia, al segreto industriale o ai diritti di proprietà intellettuale.
- Il principio della gratuità dell'informazione ambientale è stato inserito nella direttiva. L'accesso ai registri e agli elenchi pubblici, nonché la consultazione sul posto dell'informazione richiesta, devono essere gratuiti. L'importo da versare alle autorità per l'informazione ambientale ottenuta deve essere ragionevole, mentre le condizioni del pagamento devono essere note. L'importo non deve superare i costi reali causati dalla riproduzione dell'informazione in questione. Inoltre, il pagamento anticipato è limitato a casi determinati.
- I requisiti in materia di qualità dell'informazione ambientale sono definiti in un apposito articolo. Gli Stati membri devono vigilare affinché l'informazione inviata in risposta a una richiesta, o di propria iniziativa, sia aggiornata, precisa e comparabile. Su richiesta, le autorità dovranno comunicare informazioni relative ai metodi di misurazione, nonché di analisi, di prelievo e di preparazione dei campioni.
- L'applicazione della direttiva sarà oggetto di valutazione, dopo che la Commissione

avrà presentato una relazione e le proposte di modifica che reputa pertinenti, sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri, tenendo in particolare conto degli sviluppi delle telecomunicazioni e dei mezzi elettronici, nel corso dei primi sei anni di applicazione.

### **Conclusioni**

La delegazione reputa che per il Parlamento i risultati della conciliazione siano soddisfacenti. Ringrazia la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio danese dell'intensa collaborazione per giungere a un accordo, ma deplora la mancanza di volontà degli Stati membri di stabilire, a livello comunitario, esigenze più ambiziose rispetto a quelle della Convenzione di Århus. La delegazione raccomanda al Parlamento di approvare il progetto comune, affinché sia possibile intraprendere un primo passo verso la ratifica della Convenzione di Århus da parte delle Comunità europee.